

Allegato A)

BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI, PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI.

Art. 1 - Finalità del bando

1. Il Comune di Aversa, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, dell'articolo 21 bis del regolamento comunale di applicazione della TARI nonché dell'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere, alle utenze non domestiche, sulla TARI dovuta per l'anno 2022, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. E' prevista la riduzione della TARI, dovuta per l'anno 2022, in favore delle attività economiche che abbiano subito restrizioni nell'esercizio della propria attività per effetto di appositi decreti ministeriali o provvedimenti emanati da altre autorità locali nel corso dell'anno 2021, dovute all'emergenza da COVID 19, e abbiano subito una riduzione del fatturato dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 in misura pari ad almeno il 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente bando, le seguenti attività economiche: le banche e gli istituti finanziari, gli ipermercati, le farmacie, le tabaccherie, gli studi legali, di consulenza e gli studi professionali, i CAF, le attività indicate nell'allegato 23 e 24 del DPCM del 2 marzo 2021, i magazzini quando non abbinati ad una attività principale, le attività di logistica, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, le attività industriali e le attività artigianali di produzione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti per la riduzione della TARI

1. La riduzione della TARI, oggetto del presente bando, è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica (ditte individuali, società, ecc.), che siano titolari di partita IVA e soggetti passivi ai fini TARI.
2. Il riconoscimento e la determinazione della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza telematica, secondo termini e modalità definite dall'articolo 3.
3. La riduzione sarà determinata in misura percentuale considerando l'importo della TARI dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. La riduzione spettante non potrà superare il 50% sia della quota fissa sia della quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2022 e sarà applicata alla rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto per l'anno 2022.
4. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che hanno un codice ATECO rientrante nelle restrizioni da COVID-19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali e si applica all'utenza principale e ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si fa riferimento al codice principale come risultante dall'iscrizione al Registro Imprese presso la competente CCIAA. Le medesime attività devono inoltre aver subito una riduzione del fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 in misura almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4 e devono essere in possesso dei seguenti requisiti, come definiti dal d.l. 41/2021 art. 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:
 - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei

servizi;

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

5. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al presente bando:

- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze telematiche

1. I soggetti che intendono accedere alle riduzioni previste dal presente Bando devono presentare apposita istanza telematica sul sito <https://servizi.comune.avversa.ce.it>, sezione servizi al cittadino, entro il 15.01.2023. L'istanza, da compilare in maniera esclusivamente telematica, conterrà le seguenti informazioni minime obbligatorie:

- dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita iva;
- indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
- recapito telefonico ai fini della procedura;
- codice ATECO primario dell'impresa;
- luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARI (dati catastali e titolo di detenzione) e codice utente relativo all'utenza non domestica;
- per attestare la riduzione del fatturato sarà necessario allegare all'istanza la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021) oppure autocertificare l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e dal soggetto incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (commercialista, consulente del lavoro, etc...), alla quale andrà allegata copia dei documenti di riconoscimento validi dei sottoscrittori.

2. Al momento della presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema.

3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

4. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.

5. La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

Art 4 - Determinazione ed erogazione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione, sulla base di apposito atto adottato dall'ufficio competente del Comune di Aversa individuato nell'Ufficio Tributi.

2. La riduzione del presente bando è applicata alla rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARI, relativo all'anno 2022.

3. La riduzione spettante ad ogni richiedente, ammesso all'erogazione, verrà determinata in base al numero di istanze presentate ed ammesse alla riduzione e non potrà superare, per ciascun contribuente, il 50% della TARI dovuta per l'anno 2022 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile. Le risorse finanziarie complessive sono le risorse ancora disponibili a valere sul Fondo previsto dall'art. 6 del D.L. 73/2021 assegnate al Comune di Aversa.

4. Qualora le istanze di riduzione ammesse fossero di ammontare superiore al contributo stanziato, l'importo pro capite di riduzione sarà riproporzionato al fine di soddisfare tutte le domande ammesse, fino ad esaurimento della somma stanziata.

Art. 5 - Attività istruttoria e di controllo

1. L'Ufficio Tributi comunale, in base all'esito dell'istruttoria, quantificherà la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotterà il provvedimento finale di accoglimento o rigetto.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - a) presentate oltre la data stabilita;
 - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta e non processate nell'apposito portale;
 - c) non compilate secondo le modalità previste.
3. Il Comune, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, ma prima del riconoscimento della riduzione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie.
5. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa *Gemma Accardo*, Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Aversa

Art. 6 - Responsabilità per le comunicazioni

Il Comune di Aversa non assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti per eventuali disguidi, perdita o smarrimento delle comunicazioni, dovuti alle più diverse cause.

Art. 7 - Pubblicazione

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Aversa e all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 8 - Tutela della privacy

I dati saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento amministrativo relativo al presente bando. Il titolare del trattamento è il Comune di Aversa.